

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

N. 180/2022 DEL 01.09.2022

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI N. 3 SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 247/2004

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia - Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13.01.2021;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 avente ad oggetto il sopra richiamato regolamento di semplificazione;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che novella la disciplina dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese attribuendo alla competenza del Conservatore l'adozione del provvedimento conclusivo;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è provveduto ad individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247;

VISTO l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione di una società di persone qualora accerti una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

RILEVATO che nel corso di attività d'ufficio sono state rinvenute n. 3 (tre) società di persone con sede in provincia di Pistoia per le quali è risultata accertata la circostanza di cui alla lettera b) [mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi] e per due di queste società anche la circostanza di cui alla lettera c) [mancanza del codice fiscale], come specificato nell'elenco allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO che, essendo tutte le imprese prive di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato comunicato esclusivamente tramite apposito avviso (Prot. 23856 del 22.06.2022) pubblicato all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia - Prato per quindici giorni, e precisamente dal 23.06.2022 al 06.08.2022;

PRESO ATTO che le imprese indicate nell'elenco estratto dall'Ufficio sono state invitate a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese previa eventuale messa in liquidazione ovvero producendo memorie scritte con allegata documentazione comprovante la permanenza dell'attività e procedendo quindi ai consequenziali adempimenti pubblicitari;

CONSTATATO che il termine assegnato è decorso senza che le società interessate dal procedimento abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere alla cancellazione dal registro delle imprese delle tre società di persone rimaste inerti ed inserite nell'elenco allegato alla presente determinazione;

RILEVATO altresì che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle società interessate dal procedimento;

DETERMINA

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004, alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle società di persone indicate nell'elenco allegato (all. "A") al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di comunicare - come previsto dalla propria determinazione n. 180 del 13.09.2021 - il presente provvedimento esclusivamente mediante la sua pubblicazione per quindici giorni all'albo on-line della Camera di Commercio di Pistoia - Prato, in quanto tutte le imprese destinatarie dello stesso sono prive di un indirizzo di posta elettronica certificata valido;
- 3) di iscrivere, a norma del comma 8 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, la presente determinazione nel registro delle imprese una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso al Giudice del Registro delle Imprese;
- 4) di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle società che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione presentando istanza di cancellazione dal registro delle imprese previa eventuale messa in liquidazione ovvero effettuando adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività.

Avverso il presente provvedimento, entro quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo della sua pubblicazione all'albo on-line, è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del D.L. 16.07.2020 n. 76.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

**Elenco delle società oggetto di cancellazione
ex art. 3 del D.P.R. n. 247/2004**

N.	N. REA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	CIRCOSTANZA ACCERTATA
1	41833	MANCANTE	SOCIETA' ARCO MONTECATINI DI UGOLINO PELLEGRINI E C. S.A.S.	Art. 3 comma 1 - lettera b): mancato compimento di atti di gestione per tre anni - lettera c): mancanza del codice fiscale
2	61258	MANCANTE	COTTONFIL DI MAGNI GEREMIA E AIAZZI GRAZIA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	Art. 3 comma 1 - lettera b): mancato compimento di atti di gestione per tre anni - lettera c): mancanza del codice fiscale
3	109652	00497200477	"IL QUADRIFOGLIO MUSICALE" DI MENICACCI MARIO & C. SAS	Art. 3 comma 1 - lettera b): mancato compimento di atti di gestione per tre anni